



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

Repertorio atti n. *56/ew* del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO lo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel testo pervenuto il 4 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 giugno 2009, le Regioni, hanno consegnato un documento di osservazioni, precisando che la Regione Lombardia non ha formulato osservazioni sul provvedimento;

CONSIDERATO che, le Regioni, nella medesima sede tecnica, hanno inoltre proposto, all'art. 1, comma 2, dello schema, di prevedere, come per gli Istituti professionali, l'entrata in vigore nel 2010/2011 delle nuove norme per le sole prime classi, escludendo le seconde, per le quali, così come per le classi successive permangono nel medesimo anno i piani di studio vigenti;

CONSIDERATO altresì, che l'Uncem ha consegnato un documento di osservazioni sul quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica;

VISTE le note rispettivamente del 26 giugno e del 6 luglio 2009, con le quali sono state diramate le osservazioni delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di regolamento;

VISTA la nota diramata il 16 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato le proprie valutazioni sui documenti di osservazioni delle Regioni e dell'ANCI e UPI, ad esito della riunione tecnica del 23 giugno 2009;

*58*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (All. 1), parte integrante del presente atto, ha rappresentato che: le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato alla riformulazione del testo, secondo le proposte contenute nel documento consegnato, mentre la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole e la Regione Calabria parere negativo;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni, come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

RILEVATO che l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 4 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato in pari data.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
09/085/CU/C9

APP. 1  
Consegnato nelle  
sedute del  
29 ottobre 2009  
PS

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE  
NORME CONCERNENTE IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI  
TECNICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL  
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133**

***Punto 5 – elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata***

**La maggioranza delle Regioni esprime parere favorevole a condizione che il testo del regolamento sia riformulato tenendo conto delle proposte sotto elencate.**

- previsione dell'avvio dei nuovi istituti tecnici nel 2010/2011 solo per il primo anno, come previsto nel regolamento di riordino degli istituti professionali, e non anche per secondo anno (all'art. 1 comma 2);
- superamento di una eccessiva differenza di discipline (tra il primo e il secondo anno), che comporta di fatto l'anticipazione della scelta del percorso formativo, in assenza di un quadro unitario focalizzato sugli assi fondamentali del nuovo obbligo di istruzione;
- revisione del taglio delle compresenze, in base al quale risulta difficile realizzare le attività laboratoriali previste;
- conferma dell'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ricondotto erroneamente ad una specializzazione dell'indirizzo commerciale;
- nell'Allegato D-Tabella di confluenza del Regolamento in questione spostare le parole "industria cartaria" dall'indirizzo "chimica materiale e biotecnologie" all'indirizzo "grafica e comunicazioni".

**La Regione Lombardia esprime parere favorevole.**

**La Regione Calabria esprime parere negativo.**

Roma, 29 ottobre 2009



Consegnato nella  
sedute del  
29 ottobre 2009

A circular stamp of the Unione Province d'Italia (UPI) is visible, partially overlapping the handwritten text. The stamp contains the text "UNIONE PROVINCE D'ITALIA" around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature is written over the stamp.

**CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009**

**(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)**

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI  
TECNICI E DEI LICEI**

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta



formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.

